

dossier

XIX Legislatura

29 gennaio 2025

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

A.S. n. 1359



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 429



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3404- ✉ st_attprod@camera.it - ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 404

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Misure finanziarie</i>)	5
Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>).....	13

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Misure finanziarie)*

L'**articolo 1** dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

Nello specifico, l'**articolo 1**, composto di un unico comma, integra l'articolo 39 del [D.L. n. 19/2024](#) (legge n. 56/2024), il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che **l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia (ADI) s.p.a.**, su richiesta del commissario, **somme** fino a un massimo di 150 milioni di euro, **incrementabili** – come da modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del [D.L. n. 63/2024](#), che ha aggiunto un secondo periodo al citato articolo 39 – di ulteriori 150 milioni. La norma in esame interviene proprio su quest'ultima modifica, disponendo che la soglia di tale incremento è ora innalzata **fino a 400 milioni di euro**.

Trattasi di somme a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito **patrimonio destinato**, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del [D.L. n. 1/2015](#) (L. n. 20/2015). La relazione illustrativa ricorda che il fondo in parola è un fondo costituito da somme provenienti dalla cd. **confisca "Riva"**, e quindi private, destinate a finalità di ripristino ambientale, ma anche per finalità di continuità produttiva: l'articolo 39 del D.L. n. 19/2024 muove infatti dal presupposto che il rischio chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, **nelle more della procedura di gara finalizzata** alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale.

La relazione tecnica precisa che il **fondo** dal quale la disposizione consente il prelievo **reca le occorrenti disponibilità**. Le somme indicate nel prospetto prodotto dalla relazione sono già al netto del versamento al gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) in a.s. dei 150 milioni previsti dal primo periodo del citato articolo 39. Il prelievo di ulteriori 110 milioni allo stato, prosegue la relazione tecnica, è **compatibile** con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in a.s. per le originarie finalità di decontaminazione.

Descrizione operazione	Importo operazione
Saldo al 30.06.2024	349.006.564
Rimborsi ad Acciaierie d'Italia in A.S. per attività di Decontaminazione come da procedura ex art. 20.4 del contratto di affitto	(33.003.520)
Erogazione ad Acciaierie d'Italia in A.S. per costituzione garanzia finanziaria per il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per lo stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte	(23.594.600)
Pagamenti per attività di Decontaminazione	(5.237.010)
Pagamenti relativi al Piano di iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola come previsto dall'articolo 1, comma 8.5 del d.l. n. 191/2015	(656.911)
Anticipazione delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020" approvato dal CIPE con Delibera n. 10 dell' 1/5/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016	(4.880)
Rimborso parziale dell'Anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019 concesso alla gestione ordinaria di Ilva S.p.A. in A.S.	112.216.000
Rimborso quota interessi al 31/12/2023 dell'Anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019 concesso alla gestione ordinaria di Ilva S.p.A. in A.S.	6.453.478
Saldo al 31.12.2024	405.179.121

D.L. n. 19/2024	
Testo previgente	Testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. n. 3/2025
Art. 39, comma 1	Art. 39, comma 1
<p>1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5</p>	<p>1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5</p>

D.L. n. 19/2024	
Testo previgente	Testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. n. 3/2025
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.	gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

• *ILVA s.p.a. e Acciaierie d'Italia (ADI) s.p.a. in amministrazione straordinaria e il sostegno alle imprese dell'indotto*

ILVA in a.s.

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015**, ILVA s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del **gruppo societario**: ILVA Servizi Marittimi s.p.a.; ILVAform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi **commissari straordinari** nominati per ILVA s.p.a.

ILVA s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia [qui](#), al sito del gruppo ILVA in a.s.).

Secondo quanto poi disposto dall'**articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015**, l'ammissione di ILVA s.p.a. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA approvato con DPCM 14 marzo 2014 e modificato con DPCM 29 settembre 2017.

In ragione della peculiare situazione di ILVA, le operazioni inerenti la **cessione dei beni aziendali di ILVA s.p.a.**, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente **connesse**, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel **Piano ambientale**. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il **termine del programma dei commissari straordinari** è stato

fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque **fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali**. Sul punto si rimanda anche a quanto verrà detto *infra* a commento dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge della cui conversione si discute.

Quanto alla **cessione dei beni aziendali**, in data **5 giugno 2017**, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA s.p.a. ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal. L'offerta di Am Investco Italy s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA. In seguito, l'investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AmInvestCo.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - **Invitalia**, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-*bis*).

Il **14 aprile 2021**, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del **38%** del **capitale sociale** (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione "**Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.**".

Si rammenta che Acciaierie d'Italia s.p.a è una delle società controllate da **Acciaierie d'Italia - ADI Holding**. Quest'ultima controlla altre società quali:

- ADI Energia s.r.l.
- ADI Servizi Marittimi s.r.l.
- ADI Tubiforma s.r.l.
- ADI Socova s.a.s.
- ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).

Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Il **closing dell'acquisto** (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo poi ADI s.p.a. dei rami d'azienda ILVA, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato **prorogato al 31 maggio 2024**. In vista della scadenza, il **27 maggio 2024** le parti hanno stipulato un **nuovo contratto quadro di affitto dei rami d'azienda** ricompresi nel complesso aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi, **tutti con scadenza al 31 dicembre 2030**.

L'articolo 9-*bis* del **D.L. n. 69/2023** ha modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2).

Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del D.L. n. 4/2024. Questo articolo consente, in generale, **ai soci** (tutti) che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

ADI in a.s.

In data **20 febbraio 2024**, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha informato ([qui il comunicato](#)) che, con decreto del Ministro, **Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria**. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di ADI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. (**ADI**) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.

In data **29 febbraio 2024**, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo "**stato di insolvenza**" per **Acciaierie d'Italia s.p.a.**, aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro adottato il **1° marzo 2024**, le società controllate **ADI Energia s.r.l. ADI Servizi Marittimi s.r.l., ADI Tubiforma s.r.l., ADI Socova S.a.s.** sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall'ing. Giancarlo Quaranta, dal prof. Giovanni Fiori e dal prof. Davide Tabarelli (vedasi [qui](#), comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).

In data 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024, il **Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza**, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s.

Con [decreto ministeriale 17 aprile 2024](#) (in G.U. del 3 maggio 2024) la **procedura di amministrazione straordinaria** è stata **estesa anche alla holding** (Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.), confermando i commissari straordinari già nominati per le altre società del Gruppo.

In data **26 giugno 2024**, i commissari straordinari ADI hanno presentato al MIMIT il programma dell'amministrazione straordinaria di ADI e delle relative controllate che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

In data **2 luglio 2024**, i commissari straordinari ILVA hanno presentato al MIMIT una **modifica al programma** dell'amministrazione straordinaria con riferimento ad ILVA ed alle sue controllate, che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

Con il successivo [invito a manifestare interesse all'acquisto](#), sottoscritto dai commissari straordinari di ILVA in a.s. (Danovi, Di Ciommo e Savi) e di ADI in a.s. (Fiori, Quaranta e Tabarelli), del **31 luglio 2024**, i commissari hanno indicato la volontà di **espletare congiuntamente, la procedura di vendita dei beni e complessi aziendali**

facenti capo a ILVA e alle relative controllate, nonché di taluni specifici beni e rapporti facenti capo ad ADI e alle sue controllate.

Gli investitori hanno potuto manifestare il loro interesse entro il 20 settembre 2024. In data **3 ottobre 2024**, il **Ministro delle imprese e del *made in Italy***, Sen. Adolfo Urso, rispondendo ad un [question time](#) al Senato, ha informato che “al termine della prima fase della procedura di vendita sono pervenute **15 manifestazioni di interesse** da parte di diversi **player nazionali e internazionali** per l'ex ILVA: tre con riferimento all'intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda due con riferimento a un singolo bene”. Lo stesso Ministro ha inoltre affermato di confidare che la procedura possa chiudersi con l'assegnazione di tutto l'*asset* produttivo in blocco ad un unico *player*. Se non si frappongono ostacoli, l'assegnazione potrebbe avvenire già agli inizi del 2025. Nella stessa sede, il Ministro Urso ha informato che è stato **attivato il pagamento dei crediti** nei confronti delle **aziende dell'indotto**.

L'**11 gennaio 2025** i commissari straordinari di ADI in a.s. e di ILVA in a.s. hanno [comunicato](#) che, entro il termine fissato al 10 gennaio 2025, sono pervenute **dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti** ex ILVA, precisando che la scadenza, precedentemente prorogata a dicembre 2024, ha consentito una più ampia partecipazione al processo di presentazione delle offerte.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna la conversione del decreto-legge n. 202/2024 (cd. proroga termini), il MIMIT avrebbe riferito che il **completamento dell'aggiudicazione** dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria è slittato al **primo quadrimestre del 2025**.

In risposta all'[interpellanza urgente](#) Bonelli n. 2-00512 (*chiarimenti in ordine allo stato delle passività di Acciaierie d'Italia e ai costi a carico dello Stato dal 2012*), la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il *made in Italy*, Fausa Bergamotto ha riferito alla Camera dei deputati che, **alla data del 24 gennaio 2025**, il **passivo di ADI**, complessivamente ammesso, **ammonta a 1.580 milioni**. Devono tuttavia essere ancora esaminate domande tardive, già presentate, per 648 milioni. La verifica dei crediti tempestivi di ADI Holding, così come quella delle istanze tardive di ADI Spa, si terrà invece a marzo 2025.

Per quanto riguarda i **finanziamenti statali erogati**, il Governo sottolinea che **ILVA in a.s. ha beneficiato per circa 600 milioni tra il 2012 e il 2015**, così distribuiti: 300 milioni erogati con il decreto-legge n. 83 del 2012 e altri 300 milioni con il decreto-legge n. 191 del 2015 per far fronte alle esigenze finanziarie. Vi è poi un **finanziamento di ulteriori 400 milioni**, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015 erogato da istituti di credito per garanzie MEF, queste ultime però sono **risorse private e non statali**. Risorse statali sono state utilizzate per l'**ingresso di Invitalia** nel capitale sociale della **società AM InvestCo Italy**, con un aumento di capitale sottoscritto e versato, nell'aprile 2021, **pari a 400 milioni** – da allora ArcelorMittal ha cambiato la propria denominazione sociale in Acciaierie d'Italia – e, **ancora**, per il finanziamento soci disposto da Invitalia ad ADI nel **2023 per 680 milioni**. Con riferimento al **finanziamento ponte** disposto a favore di ADI nel **2024 per 320 milioni di euro**, il Governo specifica che **non si tratta di un costo**, ma di un **finanziamento** erogato a condizioni di mercato.

Infine, la Sottosegretaria ha informato che, il 23 gennaio 2025, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di **ulteriori 250 milioni per Acciaierie d'Italia**, al fine di

portare avanti le azioni necessarie, perché l'*asset* continui a operare fino al completamento delle procedure di assegnazione.

Sostegno alle imprese

Si rammenta che, **dall'anno 2015**, il legislatore è intervenuto per assicurare **alcune forme di sostegno alle imprese fornitrici** del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, **fortemente in crisi**. Tali misure si sono sostanziare, essenzialmente, in un sostegno al credito tramite l'intervento in garanzia del **Fondo di garanzia per le PMI** con predisposizione di apposita riserva, ovvero in contributi in conto interessi sui finanziamenti così garantiti accesi dalle predette imprese.

In particolare, l'articolo art. *2-bis* D.L. n. 1/2015 ha disposto la costituzione di una riserva – **fino a 35 milioni di euro** – a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI per sostenere l'accesso al medesimo fondo delle **PMI fornitrici di beni o servizi** connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società gestrici almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del succitato D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA) assoggettate ad amministrazione straordinaria, **ovvero creditrici**, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti. In attuazione, è stato adottato il **DM 17 ottobre 2016**. La percentuale massima di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo è stata riconosciuta nell'80%, fino all'importo massimo garantito di euro 2,5 milioni, senza oneri o spese e a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dal Fondo non venisse acquisita dai finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa. Al decreto è seguita la [circolare operativa n. 1/2017](#) del MedioCredito Centrale, che ha dato indicazione dell'entrata in vigore della misura, il **27 gennaio 2017 per un massimo di 12 mesi**. La circolare ha specificato che il fatturato delle imprese beneficiarie dovesse essere costituito per almeno il 50%, per due esercizi anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da forniture di beni e servizi a imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Più recentemente, l'articolo *2-bis* del D.L. n. 4/2024, ha riconosciuto **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle PMI** che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di **imprese committenti** che **gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012, c.d. D.L. ILVA (L. n. 231/2012) in amministrazione straordinaria in data successiva al **3 febbraio 2024**.

La **garanzia** del Fondo di garanzia PMI è riconosciuta **a titolo gratuito**, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'**80 per cento** dell'importo del finanziamento, nel caso di **garanzia diretta**;
- b) del **90 per cento** del finanziamento garantito dal garante di primo livello, nel caso di **riassicurazione**.

Sono ammesse **anche** le **PMI** che, secondo le condizioni di ammissibilità del Fondo, non sarebbero ammesse, in quanto rientranti **nella fascia 5** del modello di valutazione. La garanzia del Fondo è **concedibile** dal 3 febbraio 2024 fino alla **chiusura** della procedura di **amministrazione straordinaria**.

Le PMI devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, **almeno il 35%** (anziché il

50%) del **fatturato medio complessivo** (viene qui specificato) **nei confronti del committente** sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria¹.

In relazione ai finanziamenti così garantiti dal Fondo, l'articolo 2-ter, comma 1, del medesimo D.L. n. 4/2024, riconosce la possibilità di fruire, nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato *de minimis* di un **contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse** applicato sulle medesime operazioni. L'effetto del contributo è quello di ridurre **della metà** il tasso di interesse contrattuale.

Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 201 a 205, legge n. 207/2024) ha istituito, nello stato di previsione del MIMIT, un **Fondo a sostegno dell'indotto** della società ILVA s.p.a. in a.s., dotato di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, specificamente volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*). Il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale verranno disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

¹ Alla **copertura** degli oneri derivanti dall'attuazione della misura di sostegno, si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni al 3 febbraio 2024, assegnate alla **riserva** del Fondo di garanzia già istituita ai sensi del succitato **D.M. 17 ottobre 2016**. Eventuali **maggiori oneri** sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e **fino** all'importo massimo di **30 milioni**.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **24 gennaio 2025**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.